



Regione Lombardia

DECRETO N. 10435

Del 29/07/2021

Identificativo Atto n. 926

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE, AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 E S.M.I.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITA'

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTO l'art. 25 bis della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 30 luglio 2008 n. 7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008";

VISTA la D.G.R. 8 aprile 2009 n. 9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n.7884/2008";

VISTA la D.G.R. 26 novembre 2008 n. 8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";



Regione Lombardia

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”;

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Pavia (n. 8132 del 13 luglio 2006);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Mantova (n. 12027 del 25 novembre 2010);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Varese (n. 8788 del 5 ottobre 2012);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo (n. 4400 del 27 maggio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Monza e Brianza (n. 4562 del 30 maggio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Milano (n. 5083 del 12 giugno 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Como (n. 7539 del 6 agosto 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Cremona (n. 1406 del 9 febbraio 2006 e n. 217 del 17 gennaio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Lodi (n. 3908 del 10 maggio 2013 e n. 4002 del 14 maggio 2014);

VISTA la D.G.R. n. 1029 del 5 dicembre 2013 “Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;



Regione Lombardia

VISTA la D.G.R. n. 1873 del 23 maggio 2014 "Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 4429 del 30 novembre 2015 - Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi";

VISTA la D.G.R. n. 5928 del 30 novembre 2016 "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza delle Linee guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia (n. 14829 del 30 novembre 2020);

VISTA l'Intesa, del 28 novembre 2019 (n. 195/CSR), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4;

VISTA la D.G.R. 29 marzo 2021 n. 4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'Intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA l'Istanza di Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio Regionale, ricevuta da Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima in data 22 giugno 2021 (Prot. n. T1.2021.0054769);



Regione Lombardia

PRESO ATTO che:

- la L.R. n. 17 del 2 agosto 2004 “Calendario venatorio regionale” definisce i contenuti ai sensi dei quali vengono approvati i provvedimenti specifici e validi annualmente in ogni territorio provinciale, nonché i provvedimenti relativi alla eventuale riduzione del prelievo di determinate specie in relazione al loro stato di conservazione e le eventuali giornate integrative per l'esercizio della caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre e novembre;
- la L.R. n. 17 del 2 agosto 2004 definisce l'intervallo temporale, mensile, giornaliero e orario, entro cui è possibile praticare attività venatoria. In particolare:
 - l'art. 1, comma 1 stabilisce che “La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L'esercizio venatorio è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo”; il comma 2 precisa che “Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l'esercizio venatorio è praticabile a partire da un'ora prima dell'alba fino al tramonto”; ai successivi commi da 3 a 7 dell'art. 1, viene rimandata alle singole province la possibilità di adottare provvedimenti per la modifica delle giornate e periodo di caccia relativamente all'anticipazione (subordinata all'ottenimento del parere dell'ISPRA) o posticipazione/riduzione per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale;
 - l'art. 2 definisce il caniere giornaliero ponendo limiti specie-specifici a garanzia della tutela dello status delle popolazioni della fauna cacciabile. In particolare, al comma 1 viene indicato che “Per ogni giornata di caccia il caniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i trenta capi di selvaggina migratoria [...]”; il comma 2 specifica che “L'allenamento ed addestramento cani è disciplinato dalle province ed è consentito nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria, sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia.”;
 - l'art. 3 identifica le specie cacciabili e i corrispondenti periodi di caccia. In particolare:
 1. dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti



Regione Lombardia

specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora selvatica;

il comma 1 bis dell'Art. 40 della L.R. 26/93 (introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. n) della L.R. 9 giugno 2020, n. 13) prevede che dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia sia consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica;

2. dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe;
3. dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30 novembre;
4. dal 1° ottobre al 30 novembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati;
5. dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio;
6. il comma va inteso alla luce del comma 11 dell'Art. 40 della L.R. 26/93 (introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. o) della L.R. 9 giugno 2020, n. 13) che prevede che la caccia di selezione agli ungulati si svolga nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:
 - a) camoscio, cervo e muflone: dal 1 agosto al 31 dicembre;



Regione Lombardia

- b) capriolo: dal 1 giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1 giugno al 30 settembre e dal 1 gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
 - c) cinghiale: tutto l'anno.
7. [...];
8. le province, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, possono, sentiti i comitati di gestione, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

PRESO ATTO che in Lombardia le specie cacciabili sono:

1. Allodola;
2. Alzavola;
3. Beccaccia;
4. Beccaccino;
5. Camoscio (specie in allegato V alla Direttiva 92/43/CEE);
6. Canapiglia;
7. Capriolo;
8. Cervo;
9. Cesena;
10. Cinghiale;
11. Codone;
12. Colombaccio;
13. Combattente (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE);
14. Coniglio selvatico;
15. Cornacchia grigia;
16. Cornacchia nera;
17. Coturnice delle Alpi (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE);
18. Fagiano;
19. Fischione;



Regione Lombardia

20. Folaga;
21. Frullino;
22. Gallinella d'acqua;
23. Gallo forcello (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE);
24. Gazza;
25. Germano reale;
26. Ghiandaia;
27. Lepre bianca (specie in allegato V alla Direttiva 92/43/CEE);
28. Lepre comune;
29. Marzaiola;
30. Merlo;
31. Mestolone;
32. Minilepre;
33. Moretta;
34. Moriglione;
35. Muflone;
36. Pavoncella;
37. Pernice bianca (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE);
38. Pernice rossa;
39. Porciglione;
40. Quaglia;
41. Starna (la sottospecie *Perdix perdix italica* è in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE);
42. Tordo bottaccio;
43. Tordo sassello;
44. Tortora selvatica;
45. Volpe;

PRESO ATTO che ai fini della Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio Regionale vengono sottoposti a valutazione i documenti tecnici atti alla



Regione Lombardia

predisposizione delle integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla L.R. n. 17 del 2 agosto 2004, ovvero le disposizioni integrative al calendario, le determinazioni di riduzione del prelievo di determinate specie in ragione del loro stato di conservazione e le ulteriori determinazioni relative alle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre, elaborate per le provincie lombarde ad esclusione della Provincia di Sondrio; la documentazione messa a disposizione comprende:

- Allegato 1: introduzione,
- Allegato 2: Bergamo;
- Allegato 3: Brescia;
- Allegato 4: Brianza;
- Allegato 5: Città Metropolitana;
- Allegato 6: Insubria;
- Allegato 7: Pavia- Lodi;
- Allegato 8: Valpadana;
- Allegato 9: ungulati-galliformi;
- Allegato 10: calendario riduttivo;
- Allegato 11: giornate integrative;
- Studio di incidenza e relativi allegati;
- Parere ISPRA del 12/4/2021;
- "Protocollo gelo";

PRESO ATTO che il Calendario riduttivo prevede:

- Moriglione – sospensione del prelievo;
- Moretta - riduzione del carniere a 3 capi giornalieri e 20 stagionali;
- Pavoncella - riduzione del carniere a 2 capi giornalieri e 10 stagionali;
- Combattente - sospensione del prelievo;
- Tortora selvatica – prelievo dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre (autorizzabile eventuale preapertura) - riduzione del carniere a 5 capi giornalieri e 15 stagionali;



Regione Lombardia

- Allodola – prelievo dal 02 ottobre al 30 dicembre - riduzione del carniere a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
- Quaglia – Prelievo dalla terza domenica di settembre al 15 novembre - riduzione del carniere a 3 capi giornalieri e 20 stagionali;

PRESO ATTO che per quanto concerne le giornate integrative si prevede di

- disporre due giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo 2 ottobre – 29 novembre 2021, limitatamente ai territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Valpadana (solo Mantova);
- escludere Allodola, Codone, Combattente, Moriglione, Pavoncella e Tortora dalle specie oggetto di esercizio venatorio nelle giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso, in coerenza con le valutazioni sul loro stato di conservazione, con il forte decremento dell'andamento dei prelievi sul territorio regionale nella serie storica considerata e con le possibili riduzioni del loro prelievo in termini di limiti di carniere (giornalieri e stagionali), nonché con la possibile sospensione del prelievo venatorio di alcune di esse, ipotizzati con altro atto della Giunta;
- includere il Colombaccio fra le specie oggetto di esercizio venatorio nelle giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso, in considerazione dello stato di conservazione sicuro e del forte incremento dell'andamento dei prelievi della specie sul territorio regionale nella serie storica considerata;
- prevedere uno specifico monitoraggio del passaggio migratorio, dello svernamento e dell'entità degli abbattimenti del Tordo sassello, per una corretta gestione venatoria della specie, anche in considerazione del fatto che individui in transito in Italia provengono da nazioni in cui la specie ha uno stato di conservazione sfavorevole;

PRESO ATTO che il Protocollo tecnico per la definizione di tempi e modi di intervento per la sospensione del prelievo venatorio della specie beccaccia *Scolopax rusticola* in occasione di eventi climatici avversi e per la sua riattivazione a cessazione dell'emergenza (meteo beccaccia) - "Protocollo gelo" - è stato approvato con Decreto n. 9133 del 5 luglio 2021;



Regione Lombardia

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ha preso in considerazione unicamente i siti localizzati in Lombardia, con l'esclusione dei siti localizzati completamente nella provincia di Sondrio e dei siti per cui vige il divieto di caccia su tutta la superficie ai sensi della normativa vigente.

I siti nei quali è consentita l'attività venatoria, in tutta o in parte della loro superficie, oggetto di analisi degli impatti da parte dello Studio di Incidenza sono pertanto i seguenti:

- IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;
- IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;
- IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
- IT2010005 Monte Martica;
- IT2010008 Lago di Comabbio;
- IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
- IT2010010 Brughiera del Vigano;
- IT2010011 Paludi di Arsago;
- IT2010012 Brughiera del Dosso;
- IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
- IT2010015 Palude Bruschera;
- IT2010016 Val Veddasca;
- IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
- IT2010018 Monte Sangiano;
- IT2010019 Monti della Valcuvia;
- IT2010020 Torbiera di Cavagnano;
- IT2010021 Sabbie d'Oro;
- IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- IT2010501 Lago di Varese;
- IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
- IT2020001 Lago di Piano;
- IT2020008 Fontana del Guercio;



Regione Lombardia

- IT2020009 Valle del Dosso;
- IT2020010 Lago di Segrino;
- IT2020301 Triangolo Lariano;
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
- IT2030002 Grigna Meridionale;
- IT2030005 Palude di Brivio;
- IT2030008 Il Toffo;
- IT2030601 Grigne;
- IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda;
- IT2040042 Pian di Spagna e Lago di Mezzola;
- IT2050001 Pineta di Cesate;
- IT2050002 Boschi delle Groane;
- IT2050005 Boschi della Fagiana;
- IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- IT2060004 Alta Val di Scalve;
- IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- IT2060007 Valle Asinina;
- IT2060008 Valle Parina;
- IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo;
- IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza;
- IT2060016 Valpredina e Misma;
- IT2060301 Monte Resegone;
- IT2060302 Costa del Pallio;
- IT2060304 Val di Scalve;



Regione Lombardia

- IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
- IT2060506 Belviso Barbellino;
- IT2070001 Torbiere del Tonale;
- IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo;
- IT2070003 Val Rabbia e Val Galinera;
- IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- IT2070007 Vallone del Forcel Rosso;
- IT2070009 Versanti dell'Avio;
- IT2070010 Piz Olda - Val Malga;
- IT2070011 Torbiera La Goia;
- IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- IT2070014 Lago di Pile;
- IT2070015 Monte Cas - Cima di Corlor;
- IT2070016 Cima Comer;
- IT2070017 Valli di San Antonio;
- IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- IT2070019 Sorgente Funtanì;
- IT2070020 Torbiere d'Iseo;
- IT2070021 Valvestino;
- IT2070022 Corno della Marogna;
- IT2070023 Belvedere - Tri Plane;
- IT2070301 Foresta di Legnoli;
- IT2070302 Val Caffaro;
- IT2070303 Val Grigna;
- IT2070401 Parco Naturale Adamello;
- IT2070402 Alto Garda Bresciano;



Regione Lombardia

- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
- IT2080003 Garzaia della Verminesca;
- IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- IT2080012 Garzaia di Gallia;
- IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
- IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva;
- IT2080026 Siti riproduttivi di Acipenser naccarii;
- IT2080301 Boschi del Ticino;
- IT2080501 Risaie della Lomellina;
- IT2080701 Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po;
- IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po;
- IT2080703 Po di Pieve Porto Morone;
- IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- IT2090003 Bosco del Mortone;
- IT2090004 Garzaia del Mortone;
- IT2090005 Garzaia della Cascina del Pioppo;
- IT2090006 Spiagge fluviali di Boffalora;
- IT2090007 Lanca di Soltarico;
- IT2090008 La Zerbaglia;
- IT2090009 Morta di Bertonico;



Regione Lombardia

- IT2090011 Bosco Valentino;
- IT2090501 Senna Lodigiana;
- IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud;
- IT2090701 Po di San Rocco al Porto;
- IT2090702 Po di Corte S. Andrea;
- IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- IT20A0007 Bosco della Marisca;
- IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- IT20A0017 Scolmatore di Genivolta;
- IT20A0018 Cave Danesi;
- IT20A0019 Barco;
- IT20A0020 Gabbioneta;
- IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- IT20A0402 Riserva Regionale Lanca di Gerole;
- IT20A0501 Spinadesco;
- IT20A0503 Isola Maria Luigia;
- IT20B0001 Bosco Foce Oglio;
- IT20B0004 Lanche di Gerra Gavazzi e Runate;
- IT20B0006 Isola Boscone;
- IT20B0008 Paludi di Ostiglia;
- IT20B0009 Valli del Mincio;
- IT20B0010 Vallazza;
- IT20B0011 Bosco Fontana;
- IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
- IT20B0016 Ostiglia;



Regione Lombardia

- IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio;
- IT20B0018 Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere;
- IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud;
- IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza individua gli aspetti del Calendario e dei documenti attuativi che possono potenzialmente generare impatto su habitat e specie della Rete Natura 2000; lo Studio prende innanzitutto in considerazione il parere di ISPRA (Prot. ISPRA n. 18063 del 12 aprile 2021), in cui si evidenziano i seguenti aspetti:

- Tortora selvatica – in considerazione della recente moratoria dell'attività venatoria alla specie indicata dal Ministero della transizione ecologica (trasmessa alle regioni con nota n. 29730 del 22 marzo 2021) e dello stato di conservazione sfavorevole, l'Istituto ritiene che debba essere prevista la sospensione del prelievo della specie per la stagione venatoria in esame;
- Moretta - stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata e al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione critico, coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000, l'Istituto ritiene che per il momento debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla specie;
- Moriglione e Pavoncella l'Istituto richiama la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prot. n. 0039696 del 28 maggio 2020 dove si richiede che la caccia alle due specie venga sospesa al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea;
- Combattente - visto lo stato di conservazione della specie e l'assenza di monitoraggio sull'andamento delle popolazioni migratrici attraverso il territorio regionale e nazionale, ISPRA ritiene che il prelievo venatorio del Combattente dovrebbe continuare a non essere autorizzato;
- Allodola – l'Istituto invita ad adottare tutte le misure previste nel piano di gestione nazionale a iniziare dall'apertura all'1 ottobre 2021 della caccia alla specie;
- apertura della caccia alla terza domenica di settembre (19 settembre 2021) - l'Istituto ritiene più idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 2 ottobre



Regione Lombardia

2021;

- prelievo di Colombaccio, Merlo, Cornacchie, Gazza e Ghiandaia nel corso del mese di settembre – l'istituto ritiene che il prelievo vada previsto solo da appostamento. Inoltre, per il Merlo va previsto un contingente massimo di 5 capi per cacciatore per uscita;
- chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia) – ISPRA ritiene che la chiusura debba avvenire al 20 gennaio 2022, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide;
- Starna, Pernice rossa e Fagiano - ISPRA ritiene che il prelievo venatorio non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2021;
- Tordo bottaccio, Cesena e Tordo sassello - l'Istituto ritiene idonea l'adozione di un'unica data di chiusura coincidente con il 20 gennaio 2021;
- Quaglia - l'Istituto ritiene opportuno prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre 2021;
- Beccaccia - ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, la chiusura della caccia al 31 dicembre, evidenziando inoltre la necessità di introdurre un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo alla specie in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento ('ondate di gelo');
- Colombaccio – l'Istituto ritiene che nel caso si preveda l'apertura al 19 settembre, il termine della stagione venatoria vada fissato al 31 gennaio 2022 o, in caso di termine al 10 febbraio, occorrerebbe aprire non prima dell'1 ottobre. Analogamente il periodo di prelievo di Cornacchie, Gazza e Ghiandaia deve rispettare l'arco temporale massimo consentito dall'art. 18, comma 2 della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge n. 96/2010;
- caccia in forma vagante – ISPRA ritiene che tale forma di caccia non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre; possono tuttavia essere previste eccezioni al divieto di prolungamento della caccia vagante oltre la fine di dicembre per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate;
- caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2022 a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola,



Regione Lombardia

Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia - visto il limitato ambito territoriale interessato, la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2022 a tali specie appare attuabile limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi;

- prelievo su terreno innevato dei Passeriformi - l'Istituto non ritiene accettabile che sia consentito il prelievo su terreno innevato dei Passeriformi, evidenziando che peraltro che tra le specie ritenute cacciabili su terreno innevato ci sono due specie con stato di conservazione non favorevole: il Tordo sassello e la Cesena;
- giornate di caccia aggiuntive nel periodo ottobre-novembre - l'Istituto evidenzia che allo stato attuale non è possibile effettuare analisi rigorose sugli andamenti degli abbattimenti e che quindi ritiene prudentiale:
 - escludere Allodola e Codone dalle specie oggetto di esercizio venatorio nelle giornate settimanali integrative di caccia;
 - prevedere una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2021 per l'avifauna migratoria cacciata da appostamento per territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Brianza (territorio provinciale di Lecco), mentre possono essere previste due giornate di caccia integrative nei territori di competenza delle strutture AFCP di Brianza (territorio provinciale di Monza), Insubria, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Valpadana (solo Mantova);
 - prevedere un monitoraggio del passaggio migratorio, dello svernamento e dell'entità degli abbattimenti di Tordo sassello;
- Coturnice - l'Istituto invita la Regione ad adottare le misure previste nel piano di gestione;
- attività venatoria sui mammiferi – l'Istituto osserva che:
 - è opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 2 ottobre 2021 per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi;
 - per la Volpe siano seguite seguenti indicazioni:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, comunque a partire dal 2 ottobre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 2 ottobre – 31 gennaio;



Regione Lombardia

- i periodi di caccia indicati per gli ungulati poligastrici non appaiono coerenti con le caratteristiche eco-etologiche delle specie e con le indicazioni fornite nel documento “Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi” a cui l’Istituto rimanda;
- disciplina dell’allenamento e addestramento cani - ISPRA ritiene che l’inizio dell’attività il 21 agosto 2021 sia prematura in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani; ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l’inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). Inoltre, ritiene, la disposizione in virtù della quale in alcune aree è consentito l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi nei mesi di febbraio e marzo e di giugno e luglio, contrasti con l’esigenza di tutelare la fauna selvatica durante la stagione riproduttiva e con lo spirito della legge 157/92 (che destina a tal fine specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle);

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza analizza gli aspetti potenzialmente critici sopra riportati in accordo alle seguenti categorie di disturbo legate allo svolgimento dell’attività venatoria:

- contaminazioni da piombo e saturnismo;
- disturbo legato all’attività venatoria;
- disturbo legato all’attività cinofila;
- interferenza potenziale legata allo svolgimento di attività di caccia in braccata;
- uccisione involontaria di specie protette;
- uccisione diretta di esemplari appartenenti a specie cacciabili;

PRESO ATTO che rispetto alle possibili contaminazioni da piombo e saturnismo lo Studio di Incidenza ritiene che, allo stato attuale delle conoscenze e considerata la tipologia di armi maggiormente diffuse presso gran parte della popolazione venatoria regionale, i divieti e le limitazioni concernenti l’uso di munizionamenti in piombo nei siti Natura 2000 della Regione Lombardia risultino adeguati ad impedire l’aggravarsi di una situazione potenziale di contaminazione ancora ampiamente lacunosa;



Regione Lombardia

PRESO ATTO che rispetto al possibile disturbo all'avifauna legato all'attività venatoria lo Studio di Incidenza ritiene che si debba prestare particolare attenzione ai siti eventualmente posti in corridoi di migrazione, colli di bottiglia e/o punti di *hot spot* per la migrazione e in siti caratterizzati da ambienti acquatici o dalla presenza di specie svernanti e/o residenti particolarmente sensibili al disturbo, valutando misure per ridurre l'impatto dell'attività venatoria; in merito ai mammiferi, il disturbo è ritenuto variabile a seconda delle specie coinvolte e dell'intensità dell'azione di caccia e merita attenzione se può coinvolgere specie d'interesse conservazionistico come, ad esempio, il lupo e l'orso;

PRESO ATTO che rispetto al possibile disturbo legato all'attività cinofila lo Studio di Incidenza ritiene che le attività di allenamento e addestramento dei cani possano generare una perturbazione su uno spettro ampio di fauna selvatica, in particolar modo sulla fauna ornitica nidificante a terra (incluse specie di interesse comunitario quali albanella minore, tottavilla, calandro, ortolano) e migratori che sostano e si rifugiano tra l'erba, nonché sulle prede di vari rapaci. Lo Studio evidenzia tuttavia il fatto che nelle ZPS lombarde vige il divieto di "svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria" e che a livello di territori provinciali sono previsti limiti temporali e spaziali per l'addestramento dei cani, in particolare dove sono presenti garzaie e all'interno dei Siti Natura 2000;

PRESO ATTO che rispetto allo svolgimento della caccia in braccata lo Studio di Incidenza ritiene che tale attività, non selettiva, possa rappresentare un fattore di impatto potenzialmente significativo verso le specie faunistiche diverse da quelle per cui viene svolta l'attività (cinghiale). Lo Studio evidenzia tuttavia come la presenza in densità elevate del cinghiale abbia comprovate ricadute negative su habitat, specie avifaunistiche nidificanti a terra e anche sulle produzioni agricole. Pertanto, ritiene che lo svolgimento della caccia in braccata, purché adeguatamente programmata e pianificata, possa costituire una azione positiva a favore di tutti quei siti in cui si rileva un'eccessiva presenza del cinghiale;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza in merito alla possibile uccisione involontaria di specie protette riporta quanto evidenziato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" cioè che ad oggi i cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie



Regione Lombardia

per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell'identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti. Per tale motivo ritiene che il disturbo legato al rischio di confusione con le specie non cacciabili sia poco o nulla significativo per la tutela e la salvaguardia delle stesse, mentre ritiene molto più importante ed incisivo sostenere e incentivare corsi di formazione per preparare, aggiornare e sensibilizzare coloro che svolgono l'attività venatoria;

PRESO ATTO che lo Studio di incidenza, al fine di valutare come l'attività venatoria possa interferire più o meno significativamente con lo stato di conservazione delle specie cacciabili, analizza come questo parametro sia variato dal momento della predisposizione del Piano Faunistico Venatorio (PFV) di ciascuna Provincia rispetto alla situazione attuale; lo Studio considera i parametri:

- le categorie SPEC per l'avifauna (*Birdlife International*);
- lo stato di sicurezza delle specie secondo i dati del *reporting* art. 12 della Direttiva 2009/147/CE;
- le categorie della Lista Rossa Nazionale IUCN.

Ciascun parametro è stato valorizzato assegnando il valore maggiore alla categoria di maggior rischio o di peggiore stato di conservazione. Per valutare se, rispetto alla data in cui è stato redatto ciascun PVF, una specie abbia migliorato o peggiorato il suo stato di conservazione, è stata calcolata la differenza tra la sommatoria dei valori dei parametri sopra citati relativi all'anno di elaborazione del PFV e quelli scaturiti dagli attuali livelli di tutela; lo Studio considera che laddove il risultato risulti negativo la specie sia andata incontro ad un peggioramento del suo stato di conservazione. Per evidenziare situazioni locali particolari, a tale approccio analitico è stato affiancato un giudizio d'esperto che ha tenuto conto anche della variazione dei prelievi nel tempo.

Da tale approccio risulta che le specie maggiormente minacciate siano Codone, Marzaiola, Moriglione, Moretta, Starna, Pavoncella, Tortora selvatica, Coturnice delle Alpi, Pernice rossa, Combattente e Tordo sassello. Inoltre, lo Studio evidenzia come siano da considerare quali minacciate anche Folaga comune, Beccaccino e Allodola;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come l'impatto esercitato dall'attività venatoria sulle specie cacciabili sia legato anche al periodo in cui queste tendono a riprodursi (disturbo arrecato dalla presenza umana e dall'azione di caccia o addestramento cani nelle fasi di corteggiamento e nidificazione,



Regione Lombardia

cova, allevamento della prole fino alla completa indipendenza dei giovani). Lo Studio valuta pertanto la sovrapposizione delle attività venatorie con i periodi riproduttivi di ciascuna delle specie cacciabili, tenendo in considerazione la normativa vigente sia a livello regionale sia quella vigente nei Siti Natura 2000.

Lo Studio evidenzia come la nidificazione di quasi tutte le specie ornitiche avvenga a partire da marzo, mentre la migrazione post-nuziale ha inizio a fine estate, prima dell'apertura della stagione venatoria. Considerando che all'interno delle ZPS non è consentita la preapertura della caccia, lo Studio esclude in generale l'interferenza con i periodi riproduttivi delle specie cacciabili.

Lo Studio analizza in maggiore dettaglio la fenologia di alcune specie o gruppi di specie, in particolare:

- Cesena - i dati raccolti in Lombardia indicano che il movimento della specie in allontanamento dalle zone di svernamento ha luogo tra la prima decade di febbraio e la prima decade di aprile con un picco tra la seconda e la terza decade di marzo. Tali indicazioni supportano il fatto che la data di chiusura del prelievo venatorio del 31 gennaio coincida con un periodo in cui le cesene permangono stabilmente nei quartieri di svernamento; lo Studio di Incidenza ritiene che non sussistano le condizioni per dover sospendere il prelievo alla Cesena al 20 gennaio in quanto il periodo migratorio risulta compatibile con i termini della stagione venatoria prevista dal Calendario Venatorio Regionale 2021-2022;
- Tordo sassello - la specie non effettua intensi movimenti prenuziali e le migrazioni post nuziali sono piuttosto tardive aumentando nella seconda metà di dicembre; lo Studio di Incidenza ritiene che non sussistano le condizioni per dover sospendere il prelievo al Tordo sassello al 20 gennaio in quanto il periodo migratorio risulta compatibile con i termini della stagione venatoria prevista dal Calendario Venatorio Regionale 2021-2022;
- Altre specie - lo Studio sottolinea come tendenzialmente le specie ornitiche delle zone umide siano maggiormente suscettibili al disturbo venatorio. Per valutare la sensibilità delle specie lo Studio richiama la letteratura scientifica indicando:
 - specie non comuni delle zone umide come l'Allodola e lo Storno, per cui è improbabile che la perturbazione della caccia possa causare alcun tipo di impatto sulle popolazioni;
 - specie che sono tolleranti al disturbo e hanno un prelievo basso, come marzaiola, beccaccino comune, folaga, *Aythya* spp. per cui è poco probabile che il disturbo della caccia possa causare alcun tipo di



Regione Lombardia

impatto sulle popolazioni;

- specie che sono sensibili al disturbo ma che comunque hanno un livello di prelievo basso, come *Anser* spp., fischione, pavoncella e colombaccio, per cui è poco probabile che la caccia determini una destabilizzazione delle popolazioni;
- specie che hanno livelli di prelievo elevati, ma che tollerano piuttosto bene il disturbo venatorio, come beccaccia, merlo e tordo bottaccio, per cui vi è una buona capacità di resilienza delle popolazioni e adattamento al prelievo venatorio;
- specie che presentano intolleranza intermedia ai disturbi e unitamente a prelievi elevati, come quaglia e tortora. Entrambe le specie, tuttavia, sono cacciate per un periodo relativamente breve all'inizio della stagione venatoria (dall'11/9 al 30/12 la prima e dall'1/9 al 20/10 la seconda) per cui la pressione si manifesta lontano sia dal successivo periodo riproduttivo sia, considerando il divieto di preapertura della caccia nei siti Natura 2000, dal periodo riproduttivo trascorso. Considerando poi che la stagione venatoria nel periodo tardo estivo e inizio autunnale (anticipata) è più compensativa di quella che si svolge nel periodo invernale, anche per queste specie lo Studio prevede l'assenza di effetti significativi sulla popolazione.

Lo Studio di Incidenza ritiene che l'attività di caccia in forma vagante sia più impattante della caccia da appostamento fisso, pertanto sottolinea come i limiti temporali debbano venire definiti permettendo alla fauna di compensare gli effetti del disturbo e al contempo sia necessaria la sospensione della caccia durante i periodi di freddo prolungato, specialmente per gli uccelli acquatici e quelli che si foraggiano a terra. Inoltre, il disturbo della caccia ha maggiore impatto sulla sopravvivenza durante il tardo periodo invernale (gennaio), quando le riserve corporee raggiungono il punto più basso per le specie avifaunistiche. Basandosi su tali presupposti, lo Studio ritiene che il rispetto delle Misure minime di conservazione di cui all'Allegato 1 della DGR 4429/15 e DGR 9275/09, nonché degli Obblighi e Divieti previsti sia dalle normative regionali concernenti lo svolgimento dell'attività venatoria sia a quelle previste dalla Misure specifiche di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 siano sufficientemente tutelanti.

Lo Studio evidenzia inoltre:

- Avifauna tipica alpina –tenendo in considerazione che la stagione venatoria non si sovrappone al periodo riproduttivo dell'avifauna alpina cacciabile e che nelle ZPS lombarde sono vigenti il divieto di caccia alla Pernice bianca e lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da



Regione Lombardia

caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, le attività previste per la stagione venatoria 2021-2022 non costituiscono un disturbo significativo per le specie di galliformi alpini;

- Lepre alpina – la specie vede un peggioramento complessivo della condizione della specie, che è presente in genere con basse densità di popolazione in tutto l'areale. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale è stato recepito nel calendario ed è ritenuto accettabile sotto il profilo biologico e tecnico in quanto l'attività venatoria si svolge in piena compatibilità con il periodo riproduttivo della specie che va da febbraio ad aprile;
- Lepre comune e Coniglio- l'attività venatoria non interferisce con i periodi centrali delle fasi riproduttive e vista anche la prolificità della specie lo Studio di Incidenza ritiene che non si manifestino fattori di criticità di conservazione su tale lagomorfo per la stagione venatoria 2021-2022;
- Cinghiale – il prelievo venatorio costituisca un fattore favorevole al perseguimento delle misure di conservazione, anche in favore della conservazione di specie di avifauna nidificante a terra e habitat vulnerabili;
- Ungulati – i documenti tecnici attuativi provinciali del calendario venatorio, redatti nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione della fauna, risultano compatibili con le misure di tutela delle specie cacciabili, fatto salvo l'adozione di alcune misure di mitigazione per le specie che presentano una tendenza negativa dello stato di conservazione elaborate tenendo in considerazione anche quanto indicato nel parere ISPRA;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come il potenziale disturbo dell'attività venatoria sulle specie di interesse comunitario, non cacciabili, sia legato prevalentemente alla potenziale perdita di siti di nidificazione, all'uccisione accidentale e ai possibili effetti indiretti dovuti al saturnismo e alla sottrazione di prede. Lo Studio riprende quanto già evidenziato per le specie cacciabili relativamente al divieto di preapertura dell'attività venatoria e del divieto di addestramento cani prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria nelle ZPS.

Lo Studio ritiene tuttavia che laddove siano presenti specie ornitiche nidificanti a terra, allo scopo di evitare qualunque possibile interferenza dovuta, ad esempio, a eventuali prolungamenti della stagione riproduttiva e sviluppo della prole, siano da adottare alcune cautele.

Rispetto a specie migratrici in fase post-nuziale e specie svernanti o stanziali lo



Regione Lombardia

Studio ritiene che:

- Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Falco pellegrino si trovano principalmente in ambienti rupicoli e i loro siti di nidificazione ricadono per la maggior parte all'interno di Aree Protette e in habitat che non sono accessibili per la pratica venatoria, è perciò presumibile che nessuna di tali specie possa venire disturbato in modo diretto. Eventuali effetti possono essere di tipo indiretto, legati alla riduzione della disponibilità di prede (Lagomorfi) e saturnismo;
- Ardeidi e Limicoli il disturbo può essere esclusivamente di tipo indiretto, legato eventualmente all'emissione acustica puntuale dello sparo. Tali specie tendono a frequentare canneti e foreste ripariali ai margini di corsi d'acqua, stagni e lagune ove la caccia ad Anatidi viene svolta durante tutto il periodo invernale, non andando a interferire con le fasi riproduttive e di nidificazione, e non essendo le suddette specie confondibili con specie cacciabili;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ritiene rilevante, per le specie di interesse comunitario non cacciabili, la problematica inerente al saturnismo e la contaminazione della matrice acqua e suolo da piombo;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ritiene che per quanto riguarda i grandi carnivori terrestri (Lupo, Lince e Orso) l'impatto più significativo che si potrebbe manifestare sia rappresentato dalla forma di caccia in braccata al cinghiale e dai possibili effetti che l'abbandono di prede e visceri contenenti piombo può determinare (saturnismo). Tuttavia, le restrizioni vigenti sui siti Natura 2000 sono ritenute sufficienti a impedire effetti significativi sullo stato di conservazione di queste specie. Per quanto riguarda il problema dell'avvelenamento da piombo lo Studio prevede l'introduzione di specifiche misure di mitigazione;

PRESO ATTO CHE lo Studio di Incidenza ritiene che l'insieme di:

- obblighi e divieti sulla caccia che insistono all'interno delle ZPS;
- Misure di conservazione delle ZSC;
- prescrizioni impartite in sede di Valutazione di Incidenza dei Piani Faunistici Venatori Provinciali (ad eccezione di Brescia e Lecco);
- specifiche misure e limitazioni previste dai documenti tecnici stessi per le



Regione Lombardia

Zone Alpine di maggior tutela (Zone A) ed eventuali siti Natura 2000 presenti nel proprio ambito di competenza;

- recepimento di gran parte delle indicazioni espresse da ISPRA nel parere su calendari venatori regionale e provinciali per la stagione 2021-2022 (Prot. 18063 del 12/4/21) tra cui la sospensione del prelievo venatorio di Moriglione e Combattente, la riduzione dei carnieri giornalieri di numerose specie ornitiche cacciabili (es: Allodola, per la quale sono recepite le indicazioni del Piano di Gestione Nazionale relativamente ai carnieri – cfr. PDG allodola) e la salvaguardia della Beccaccia in occasione di “ondate di gelo”;

consenta di escludere il manifestarsi di significative interferenze con le specie di interesse conservazionistico presenti nel sistema territoriale indagato.

Lo Studio ritiene tuttavia che alcune attività, sebbene limitate, possano costituire un fattore di pressione in modo particolare per quelle specie particolarmente fragili o per le quali l'andamento delle popolazioni risulta in costante declino;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza, sulla base delle analisi condotte e di quanto indicato da ISPRA nel proprio parere di competenza, individua le seguenti misure di mitigazione valide in tutti i siti della Rete Natura 2000:

- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- obbligo di sotterramento delle interiora degli ungulati, laddove non siano utilizzate munizioni atossiche o sia previsto il conferimento della carcassa intera;
- obbligo di recupero di tutte le prede abbattute ai fini di evitare il rilascio di carcasse con proiettili in piombo che possano provocare, anche nel medio periodo, problemi di intossicazione a predatori che se ne cibano;
- divieto di svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, intese come piste carrabili anche senza fondo migliorato, come piste forestali o tratturi, fatta eccezione per il raggiungimento delle stazioni di posta per le battute di caccia al cinghiale e/o per il recupero delle carcasse di ungulati abbattuti nonché ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione;



Regione Lombardia

- sospensione dell'attività venatoria da appostamento fisso qualora si osservino Rapaci in volo entro la traiettoria e gittata balistica di tiro;

PRESO ATTO che lo Studio di incidenza individua, ai fini della individuazione di eventuali misure di mitigazione, tutti i siti della Rete Natura 2000 con parte o tutta la superficie esterna ad aree in divieto di caccia per cui i Formulari Standard segnalano il fattore di pressione F03.01 – Caccia sia esso basso (L), medio (M) o alto (H). Considera inoltre il fattore di pressione M02.03 - declino o estinzione di specie.

Lo Studio di Incidenza, per i siti della rete Natura 2000 con superficie cacciabile che individuano tra le pressioni la caccia e/o il declino o estinzione di specie, individua misure di mitigazione volte a ridurre il più possibile l'impatto dovuto alla pratica venatoria. In particolare:

- il prelievo dei Passeriformi cacciabili su terreno innevato, laddove permesso dalla normativa vigente, è consentito solo da appostamento fisso. È vietato mettere in atto qualunque tipo di azione di alterazione e manomissione dello stato naturale della coltre nevosa, come sgombrare il terreno dalla neve per attirare gli uccelli, in un raggio di 50 metri dai punti di sparo autorizzati. Tale misura si applica ai seguenti siti:
 - ZSC IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - ZSC IT2010005 Monte Martica;
 - ZSC IT2010008 Lago di Comabbio;
 - ZSC IT2010015 Palude Bruschera;
 - ZSC IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
 - ZSC IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - ZSC IT2010021 Sabbie d'Oro;
 - ZSC IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
 - ZPS IT2010501 Lago di Varese;
 - ZPS IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
 - ZSC IT2020009 Valle del Dosso;
 - ZSC IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - ZSC IT2030005 Palude di Brivio;
 - ZPS IT2030008 Il Toffo;



Regione Lombardia

- ZSC IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- ZSC IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- ZSC IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- ZSC IT2060004 Alta Val di Scalve;
- ZSC IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- ZSC IT2060007 Valle Asinina;
- ZSC IT2060008 Valle Parina;
- ZSC IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- ZSC IT2060016 Valpredina e Misma;
- ZPS IT2060304 Val di Scalve;
- ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
- ZPS IT2060506 Belviso Barbellino;
- ZSC IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- ZSC IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- ZSC IT2070011 Torbiera La Goia;
- ZSC IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- ZSC IT2070017 Valli di San Antonio;
- ZSC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- ZSC IT2070022 Corno della Marogna;
- ZPS IT2070302 Val Caffaro;
- ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano;
- ZSC IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- ZSC IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- ZSC IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- ZSC IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- ZSC IT2080015 San Massimo;
- ZSC IT2080016 Boschi del Vignolo;
- ZSC-ZPS IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina;



Regione Lombardia

- ZSC IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- ZSC IT2090003 Bosco del Mortone;
- ZSC IT2090009 Morta di Bertonico;
- ZSC IT2090011 Bosco Valentino;
- ZSC IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- ZSC IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- ZSC IT20A0007 Bosco della Marisca;
- ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- ZSC IT20A0018 Cave Danesi;
- ZSC IT20A0020 Gabbioneta;
- ZPS IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- ZPS IT20A0501 Spinadesco;
- ZPS IT20A0503 Isola Maria Luigia;
- ZSC-ZPS IT20B0006 Isola Boscone;
- ZSC IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
- nelle provincie di Brescia, Bergamo e Lecco è autorizzabile, per tutti gli appostamenti fissi ricadenti all'interno dei siti natura 2000 sensibili, aggiungere 1 sola giornata di caccia addizionale nel mese di novembre. Possono invece essere fruite 2 giornate di caccia aggiuntive nel mese di ottobre. Tale misura è prevista per i seguenti siti:
 - ZSC IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - ZSC IT2030005 Palude di Brivio;
 - ZPS IT2030008 Il Toffo;
 - ZSC IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
 - ZSC IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
 - ZSC IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
 - ZSC IT2060004 Alta Val di Scalve;
 - ZSC IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
 - ZSC IT2060007 Valle Asinina;



Regione Lombardia

- ZSC IT2060008 Valle Parina;
- ZSC IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- ZSC IT2060016 Valpredina e Misma;
- ZPS IT2060304 Val di Scalve;
- ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
- ZPS IT2060506 Belviso Barbellino;
- ZSC IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- ZSC IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- ZSC IT2070011 Torbiera La Goia;
- ZSC IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- ZSC IT2070017 Valli di San Antonio;
- ZSC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- ZSC IT2070022 Corno della Marogna;
- ZPS IT2070302 Val Caffaro;
- ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano;
- ZSC IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- ZSC IT20A0007 Bosco della Marisca;
- ZSC IT20A0020 Gabbioneta;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza in relazione alle singole specie, tenendo in considerazione i siti in cui sono segnalate le pressioni F03.01 e/o M02.03, individua misure di mitigazione specifiche da applicarsi in alcuni siti:

- Tortora selvatica – divieto di preapertura al prelievo alla specie nei seguenti siti:
 - ZSC IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - ZPS IT2030008 Il Toffo;
 - ZSC IT2060016 Valpredina e Misma;
 - ZSC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
 - ZSC IT2070022 Corno della Marogna;



Regione Lombardia

- ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano;
- ZSC IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- ZSC IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- ZSC IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- ZSC IT2080015 San Massimo;
- ZSC IT2080016 Boschi del Vignolo;
- ZSC-ZPS IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina;
- ZSC IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- ZSC IT2090003 Bosco del Mortone;
- ZSC IT2090009 Morta di Bertonico;
- ZSC IT2090011 Bosco Valentino;
- ZSC IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- ZSC IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- ZSC IT20A0007 Bosco della Marisca;
- ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- ZSC IT20A0018 Cave Danesi;
- ZSC IT20A0020 Gabbioneta;
- ZPS IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- ZSC-ZPS IT20B0006 Isola Boscone;
- ZSC IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
- Moretta e Moretta tabaccata – al fine di evitare possibili uccisioni accidentali di Moretta tabaccata, si prevede il divieto di abbattimento di Moretta nelle ZSC in cui sono segnalate entrambe le specie:
 - ZSC IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - ZSC-ZPS IT20B0006 Isola Boscone;
 - ZSC IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;



Regione Lombardia

- Pavoncella - divieto di abbattimento della specie in data antecedente al 1° ottobre e chiusura del prelievo venatorio al 20 gennaio nei seguenti siti:
 - ZPS IT2010501 Lago di Varese;
 - ZPS IT2030008 Il Toffo;
 - ZSC IT2080005 Garzaia della Rinalda;
 - ZSC-ZPS IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
 - ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina;
 - ZSC IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - ZSC IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - ZSC IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - ZSC IT20A0018 Cave Danesi;
 - ZSC IT20A0020 Gabbioneta;
 - ZPS IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
 - ZPS IT20A0501 Spinadesco;
 - ZPS IT20A0503 Isola Maria Luigia;
 - ZSC-ZPS IT20B0006 Isola Boscone;

- Avifauna acquatica - la caccia in forma vagante dal 01/01 al 20/01 è consentita limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi alle seguenti specie: Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia. Resta consentito il prelievo di volpe e cinghiale in squadra. Nei siti di seguito indicati, dopo il 20 gennaio e fino alla chiusura della stagione venatoria, la caccia alle specie sopra elencate dovrà essere consentita solo da appostamento fisso e durante le sole giornate di sabato e domenica (o comunque in due giornate fisse settimanali):
 - ZSC IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - ZSC IT2010005 Monte Martica;
 - ZSC IT2010008 Lago di Comabbio;



Regione Lombardia

- ZSC IT2010015 Palude Bruschera;
- ZSC IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
- ZSC IT2010019 Monti della Valcuvia;
- ZSC IT2010021 Sabbie d'Oro;
- ZSC IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- ZPS IT2010501 Lago di Varese;
- ZPS IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
- ZSC IT2020009 Valle del Dosso;
- ZSC IT2030001 Grigna Settentrionale;
- ZSC IT2030005 Palude di Brivio;
- ZPS IT2030008 Il Toffo;
- ZSC IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- ZSC IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- ZSC IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- ZSC IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- ZSC IT2060007 Valle Asinina;
- ZSC IT2060008 Valle Parina;
- ZSC IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- ZSC IT2060016 Valpredina e Misma;
- ZPS IT2060304 Val di Scalve;
- ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobic Bergamasche;
- ZPS IT2060506 Belviso Barbellino;
- ZSC IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- ZSC IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- ZSC IT2070011 Torbiera La Goia;
- ZSC IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- ZSC IT2070017 Valli di San Antonio;
- ZSC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- ZSC IT2070022 Corno della Marogna;



Regione Lombardia

- ZPS IT2070302 Val Caffaro;
- ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano;
- ZSC IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- ZSC IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- ZSC IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- ZSC IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- ZSC IT2080015 San Massimo;
- ZSC IT2080016 Boschi del Vignolo;
- ZSC-ZPS IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina;
- ZSC IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- ZSC IT2090003 Bosco del Mortone;
- ZSC IT2090009 Morta di Bertonico;
- Quaglia – chiusura della caccia al 31 ottobre 2021 in tutti i siti Natura 2000 sensibili alla pressione venatoria ove la specie è segnalata:
 - ZSC IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
 - ZSC IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
 - ZSC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
 - ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina;
 - ZSC IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - ZSC IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - ZSC IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - ZSC IT20A0018 Cave Danesi;
 - ZSC IT20A0020 Gabbioneta;
 - ZPS IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
 - ZPS IT20A0501 Spinadesco;
 - ZPS IT20A0503 Isola Maria Luigia;



Regione Lombardia

- ZSC IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
- Beccaccia - chiusura della caccia al 20 gennaio, subordinando il prelievo venatorio nel mese di gennaio al protocollo “gelo” sottoscritto con l'ISPRA e valido in tutto il territorio regionale. Tale azione va applicata a tutti i siti Natura 2000 sensibili alla pressione venatoria in cui la specie è segnalata, ovvero:
 - ZSC IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - ZSC IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - ZSC IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - ZSC IT2030005 Palude di Brivio;
 - ZPS IT2030008 Il Toffo;
 - ZSC IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
 - ZSC IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
 - ZSC IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
 - ZSC IT2060004 Alta Val di Scalve;
 - ZSC IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
 - ZSC IT2060007 Valle Asinina;
 - ZSC IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
 - ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
 - ZSC IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
 - ZSC IT2080005 Garzaia della Rinalda;
 - ZSC IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
 - ZSC-ZPS IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
 - ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina;
 - ZSC IT2090003 Bosco del Mortone;
 - ZSC IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - ZSC IT20A0018 Cave Danesi;
 - ZSC IT20A0020 Gabbioneta;



Regione Lombardia

- ZPS IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- ZSC-ZPS IT20B0006 Isola Boscone;
- ZSC IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
- Coturnice - il prelievo di questa specie nei siti di seguito elencati è possibile solamente dal 1° ottobre al 30 novembre e sulla base di appositi piani di prelievo:
 - ZSC IT2020009 Valle del Dosso;
 - ZSC IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - ZSC IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
 - ZSC IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
 - ZSC IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
 - ZSC IT2060004 Alta Val di Scalve;
 - ZSC IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
 - ZSC IT2060007 Valle Asinina;
 - ZSC IT2060008 Valle Parina;
 - ZSC IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
 - ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
 - ZPS IT2060506 Belviso Barbellino;
 - ZSC IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
 - ZSC IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
 - ZSC IT2070012 Torbiere di Val Braone;
 - ZSC IT2070017 Valli di San Antonio;
 - ZSC IT2070022 Corno della Marogna;
- Specie nidificanti a terra (*Anthus campestris*, *Anthus pratensis*, *Anthus spinoletta*, *Burhinus oedicephalus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*, *Lullula arborea*, *Lagopus mutus helveticus*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca* e *Crex crex*) - al fine di tutelare eventuali covate di sostituzione o ritardi nei tempi di involo in caso di stagioni particolarmente piovose o fredde, ed al fine di annullare qualunque tipo di interferenza con tutti i potenziali disturbi rispetto al periodo riproduttivo di queste specie di interesse comunitario, è previsto il divieto -



Regione Lombardia

già vigente in tutte le ZPS lombarde - di svolgimento di attività di addestramento e gare cinofile per cani di qualunque età prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, anche nelle ZSC in cui le suddette specie sono segnalate presenti:

- ZSC IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
- ZSC IT2010005 Monte Martica;
- ZSC IT2010008 Lago di Comabbio;
- ZSC IT2010015 Palude Bruschera;
- ZSC IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
- ZSC IT2010019 Monti della Valcuvia;
- ZSC IT2010021 Sabbie d'Oro;
- ZSC IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- ZSC IT2020009 Valle del Dosso;
- ZSC IT2030001 Grigna Settentrionale;
- ZSC IT2030005 Palude di Brivio;
- ZSC IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- ZSC IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- ZSC IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- ZSC IT2060004 Alta Val di Scalve;
- ZSC IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- ZSC IT2060007 Valle Asinina;
- ZSC IT2060008 Valle Parina;
- ZSC IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- ZSC IT2060016 Valpredina e Misma;
- ZSC IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- ZSC IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- ZSC IT2070011 Torbiera La Goia;
- ZSC IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- ZSC IT2070017 Valli di San Antonio;



Regione Lombardia

- ZSC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- ZSC IT2070022 Corno della Marogna;
- ZSC IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- ZSC IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- ZSC IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- ZSC IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- ZSC IT2080015 San Massimo;
- ZSC IT2080016 Boschi del Vignolo;
- ZSC IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- ZSC IT2090003 Bosco del Mortone;
- ZSC IT2090009 Morta di Bertonico;
- ZSC IT2090011 Bosco Valentino;
- ZSC IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- ZSC IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- ZSC IT20A0007 Bosco della Marisca;
- ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- ZSC IT20A0018 Cave Danesi;
- ZSC IT20A0020 Gabbioneta;

PRESO ATTO delle conclusioni dello Studio di Incidenza in cui si evidenzia la compatibilità del Calendario Venatorio Regionale 2021-2021 della Regione Lombardia con gli obiettivi di conservazione. Lo Studio ritiene che non siano evidenziabili interferenze significative tra le specie di interesse conservazionistico e le attività previste dai Calendari, in quanto la compatibilità tra fasi migratorie e/o di nidificazione e riproduzione con i periodi previsti di caccia permette di escludere qualunque tipo di incidenza significativa. Inoltre, l'adozione di opportune misure di mitigazione, coerenti con le indicazioni del parere dell'ISPRA, permette di ridurre gli effetti perturbativi residui e di garantire ulteriormente gli obiettivi di conservazione dei siti esaminati.

Lo Studio conclude indicando che "è possibile affermare che, fermo restando il rispetto degli Obblighi e Divieti vigenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000, e



Regione Lombardia

fatto salvo l'adozione delle misure di mitigazione suggerite nel presente Studio, il Calendario Venatorio Regionale della Regione Lombardia e i connessi documenti tecnici attuativi provinciali per la stagione venatoria 2021-2022, non determinano interferenze significative con le componenti biotiche ed abiotiche presenti nei SIC/ZSC e ZPS analizzati”;

RITENUTO di condividere in parte le conclusioni dello Studio di Incidenza in quanto lo stesso, avendo analizzato le scelte del Calendario venatorio, individua misure di mitigazione atte a minimizzare gli impatti su habitat e specie. Tuttavia, si evidenzia come parte delle misure siano già previste dalla normativa vigente (divieto per tutte le ZPS e le ZSC di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne - D.M. 17 ottobre 2007 e D.G.R. 8 aprile 2009 n. 9275; divieto di pre-apertura della caccia alla Tortora in alcuni siti - previsto in tutte le ZPS dal D.M. 17 ottobre 2007 e dalla D.G.R. 8 aprile 2009 n. 9275; prelievo di Coturnice dal 1° ottobre al 30 novembre - L.R. 2 agosto 2004, n. 17) e come alcune misure, applicandosi in zone di dimensioni relativamente limitate e in periodi di tempo molto circoscritti possano avere un effetto quasi ininfluenza sulle popolazioni di specie che presentano status di conservazione sfavorevole. Lo Studio ritiene correttamente che l'attività venatoria non debba interferire con il ciclo riproduttivo delle specie, ma non considera che per quelle che presentano status di conservazione sfavorevoli tale precauzione non sia sufficiente e che sia invece necessario diminuire, per quanto possibile, le pressioni (tra cui quelle determinate dall'attività venatoria) esercitate sulle singole specie, indipendentemente dal periodo considerato;

CONSIDERATO che lo stato di conservazione della Tortora selvatica (definito nel *reporting* Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE) a livello europeo è considerato *near threatened*, con andamenti di popolazione in diminuzione, sia sul breve sia nel lungo periodo; sebbene secondo il medesimo *reporting* la specie in Italia presenti una tendenza di popolazione stabile nel breve periodo e in aumento nel lungo periodo, tra le minacce e le pressioni individuate per la specie a livello italiano vi è la caccia (G07). Poiché Regione Lombardia ha deciso di non applicare la richiesta del Ministero della Transizione ecologica relativa alla moratoria del prelievo di Tortora selvatica si ritiene che almeno nelle ZPS, territori idonei alla conservazione dell'avifauna, debba venire escluso il prelievo alla specie;

CONSIDERATO che secondo il “Censimento delle popolazioni di uccelli acquatici



Regione Lombardia

svernanti in Lombardia" le popolazioni svernanti più abbondanti di Moretta tabaccata sono localizzate nel Lago di Varese ZPS dove il prelievo di Moretta è comunque vietato e nel fiume Adda (tra Olginate e la foce del Brembo, nelle zone di censimento BG800 - Medio Adda e foce Brembo; BG801 – Adda tra Olginate e Paderno), dove è presente il Parco naturale in cui la caccia è comunque vietata, si ritiene che le misure di mitigazione individuate dallo Studio di Incidenza siano sufficienti ad evitare incidenze significative sulla Moretta tabaccata;

CONSIDERATO il ruolo svolto dalle zone umide durante il passaggio dell'avifauna nel periodo di migrazione prenuziale, periodo che per alcune specie può coincidere con l'ultima decade di gennaio, si ritiene che, in via precauzionale, nelle ZPS classificate nella tipologia "zona umida" e/o "ambienti fluviali" il prelievo alle specie Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia debba avere termine il 20 gennaio

CONSIDERATO che il Fagiano non presenta problemi di conservazione e che gran parte degli individui prelevati nel corso della stagione venatoria derivano da attività di immissione, per cui non si ritiene necessario limitarne il prelievo al 30 novembre;

CONSIDERATO che la Pernice rossa è specie autoctona dell'Oltrepò pavese, dove è previsto che l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) monitori il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre e che nelle altre realtà territoriali la specie è presente per effetto di immissioni, per cui non si ritiene necessario limitarne il prelievo al 30 novembre;

CONSIDERATO che la Starna presente sul territorio regionale è ampiamente legata alle attività di immissione effettuate con la specie *Perdix perdix* e non *Perdix italica*, per cui non si ritiene necessario limitarne il prelievo al 30 novembre;

CONSIDERATO che per quanto concerne Tordo bottaccio, Cesena e Tordo sassello la letteratura scientifica non sembra evidenziare in modo univoco il periodo della migrazione pre-riproduttiva. In ragione del buono status di conservazione di tordo bottaccio e cesena, che in Italia secondo il *reporting* Art.



Regione Lombardia

12 della Direttiva 2009/147/CE presentano inoltre andamenti delle popolazioni e della distribuzione stabili o in aumento e del fatto che per il Tordo sassello Regione Lombardia si è impegnata a monitorarne la migrazione, non si ritiene pertanto necessaria, allo stato attuale, la chiusura del prelievo al 20 gennaio;

CONSIDERATO che la Quaglia, sebbene a livello europeo presenti uno status di conservazione non conosciuto (*reporting* Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE), in Italia presenta tendenze di popolazione in aumento e di distribuzione stabile nel breve periodo e in aumento nel lungo periodo, per cui non si ritiene necessario definire ulteriori misure di mitigazione oltre quelle già individuate dallo Studio di Incidenza;

CONSIDERATO che la Beccaccia presenta uno status di conservazione sicuro a livello europeo (*reporting* Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE) e che a livello italiano la tendenza di popolazione è considerata in aumento sul lungo periodo e quello di distribuzione stabile nel breve periodo e in aumento nel lungo periodo, per cui non si ritiene necessario individuare misure di mitigazione aggiuntive rispetto a quelle già individuate dallo Studio di Incidenza;

ACQUISITO il parere di:

- Provincia di Lodi (Prot. n. T1.2021.0055628 del 24 giugno 2021);
- ERSAF Parco Nazionale dello Stelvio (Prot. T1.2021.0058233 del 30 giugno 2021);
- Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (Prot. n. T1.2021.0059050 del 2 luglio 2021);
- Parco Regionale Adda Sud (Prot. n. T1.2021.0059052 del 2 luglio 2021);
- Comune di Serle (Prot. n. T1.2021.0061600 del 12 luglio 2021);
- Provincia di Brescia (Prot. n. T1.2021.0062035 del 13 luglio 2021);
- Parco Regionale Colli di Bergamo (Prot. n. T1.2021.0062333 del 14 luglio 2021);
- Parco regionale del Mincio (Prot. n. T1.2021.0062876 del 15 luglio 2021);
- Provincia Autonoma di Trento (Prot. n. T1. 2021.0063173 del 16 luglio 2021);
- Parco Oglio Sud (Prot. n. T1.2021.0063408 del 16 luglio 2021);



Regione Lombardia

- Comune di Corteno Golgi (Prot. n. T1.2021.0064285 del 20 luglio 2021);
- Provincia di Pavia (Prot. n. T1.2021.0064355 del 20 luglio 2021);
- WWF Oasi - Valpredina (Prot. n. T1.2021.0065007 del 22 luglio 2021);
- Parco Agricolo Sud Milano (Prot. n. T1.2021.0065648 del 22 luglio 2021);
- Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore (Prot. n. T1.2021.0066399 del 27 luglio 2021);
- Parco Lombardo della Valle del Ticino (Prot. n. T1.2021.0066400 del 27 luglio 2021);
- Comunità Montana Valle Camonica (Prot. n. T1.2021.0066403 del 27 luglio 2021);
- Parco Regionale Campo dei Fiori (Prot. n. T1.2021.0066485 del 27 luglio 2021);
- Parco Valle Lambro (Prot. n. T1.2021.0066488 del 27 luglio 2021);
- Comunità Montana Valli del Verbano (Prot. n. T1.2021.0066505 del 27 luglio 2021);
- Parco Orobie Bergamasche (Prot. n. T1.2021.0066511 del 27 luglio 2021);
- Ente di Gestione delle Aree protette del Po Piemontese (Prot. T1.2021.0066885 del 28 luglio 2021);
- Parco Regionale Groane (Prot. n. T1.2021.0066919 del 28 luglio 2021);
- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'esino e Riviera (Prot. n. T1.2021.0066921 del 28 luglio 2021);

CONSIDERATO che i pareri di Provincia di Lodi, ERSAF Parco Nazionale dello Stelvio, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, Parco Regionale Adda Sud, Comune di Serle, Provincia di Brescia, Provincia Autonoma di Trento, Parco Oglio Sud, Parco Regionale Campo dei Fiori, Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, Parco Valle Lambro, Parco Orobie Bergamasche, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'esino e Riviera risultano favorevoli;

CONSIDERATO che il Parco dei Colli di Bergamo, nel proprio parere di competenza, ritiene necessario vietare la caccia al cinghiale in braccata e battuta in tutto il territorio a Parco Regionale e nel raggio di 1000 metri dal confine della ZSC IT 2060011 Canto Alto e Valle del Giongo nei comuni di Sedrina, Zogno e



Regione Lombardia

Alzano Lombardo. Il Parco ritiene che in tale fascia e nel territorio a Parco Regionale si debba consentire solo la caccia di selezione al cinghiale da appostamento e che l'attività debba avvenire previa comunicazione all'Ente Parco. Il Parco ritiene che braccata e battuta possano far spostare numerosi individui nella ZSC del Canto Alto e Valle del Giongo (IT 2060011) con il conseguente impatto negativo su specie faunistiche di interesse comunitario, specialmente anfibi, come l'ululone dal ventre giallo Bombina variegata e il tritone crestato Triturus carnifex e uccelli nidificanti al suolo come il succiacapre Caprimulgus europaeus.

Il Parco chiede, inoltre, l'inserimento del valico del Canto Basso, limitrofo al Parco Naturale, in quelli interessati dalla migrazione dell'avifauna dove è previsto il divieto di caccia nel raggio di 1000 metri.;

CONSIDERATO che, come definito dalle Linee guida per la Valutazione di Incidenza, di cui alla D.G.R. 4488 del 29 marzo 2021 in Regione Lombardia il calendario venatorio trova fondamento nella L.R. 17 del 2 agosto 2004 e pertanto la procedura di valutazione di incidenza si applica ai provvedimenti che la attuano ovvero le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, le determinazioni di riduzione del prelievo di determinate specie in ragione del loro stato di conservazione e le ulteriori determinazioni relative alle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre;

CONSIDERATO che il Calendario venatorio non disciplina pertanto la pianificazione e gestione del cinghiale che avviene invece attraverso Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale, Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale e Progetti Pluriennali di Controllo del Cinghiale che devono essere soggetti a Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 4488/2021;

CONSIDERATO che, in accordo alla LR 26/93, l'individuazione dei Valichi viene effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA), ed esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi; i valichi devono essere indicati nei piani, quindi gli stessi non sono pertinenti del calendario venatorio;

CONSIDERATO che il parere del Parco Regionale del Mincio è subordinato al



Regione Lombardia

rispetto dell'applicazione delle misure di mitigazione previste dallo Studio di Incidenza e delle indicazioni di ISPRA;

CONSIDERATO che la Provincia di Pavia nel parere di competenza ritiene che l'applicazione del Calendario venatorio regionale non sia causa di un aumento delle pressioni dovute all'attività venatoria, purché siano accolte le misure di mitigazione proposte dallo Studio di Incidenza e le osservazioni contenute nel parere espresso da ISPRA;

CONSIDERATO che il WWF Oasi – Valpredina condiziona il proprio parere favorevole al recepimento di prescrizioni/misure di mitigazione, da indicarsi con capitolo dedicato nell'Allegato 1 "Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2021/2022 per il territorio di competenza della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, incluso nei confini amministrativi della Provincia di Bergamo". L'Ente gestore chiede che le prescrizioni di seguito riportate vengano applicate entro 1.000 m dal confine del sito IT2060016 Valpredina e Misma:

- la caccia collettiva in braccata o in battuta non sia consentita;
- ogni forma di caccia vagante con l'impiego dei cani nonché l'allenamento e addestramento non sia consentita;
- tutte le forme e specializzazioni di caccia e le attività di controllo debbano utilizzare munizioni non contenenti piombo;
- non sia consentito impiantare e/o mantenere specie vegetali alloctone inserite nella Lista Nera della L.R.n.10/2008 entro il raggio di 100 m dagli appostamenti fissi relativamente alla superficie di proprietà o in disponibilità e comunque dove sono presenti attività di manutenzione per l'appostamento;
- i cacciatori che esercitano la sola caccia di selezione al cinghiale secondo le disposizioni di cui al Decreto n.5773 del 30.04.2021 non siano soggetti a limitazioni numeriche dei capi da abbattere, previa richiesta di integrazione del parere ISPRA n.20368/2021;
- di ogni singola postazione di tiro e dei punti di foraggiamento attrattivo dei cinghiali utilizzati nel corso della stagione venatoria sia fatto l'obbligo in capo al singolo cacciatore di selezione di darne preventiva comunicazione dell'esatta ubicazione georeferenziata e del giorno di effettivo utilizzo della postazione di tiro, oltre che al Servizio di Polizia provinciale della Provincia di



Regione Lombardia

Bergamo, anche all'Ente gestore del Sito;

- le operazioni di caccia di selezione e di controllo del cinghiale siano concordate e autorizzate preventivamente dall'Ente gestore del Sito anche in considerazione dell'effettiva capacità del prelievo;

CONSIDERATO che il Piano Faunistico Venatorio di Bergamo sottoposto a Valutazione di Incidenza, di cui al decreto n. n. 4400 del 27 maggio 2013, disponeva nell'area di salvaguardia, contigua e circostante l'intero perimetro dell'Oasi di protezione Valpredina, il divieto di caccia vagante con l'impiego di cani da caccia, con la sola eccezione della caccia al cinghiale, per lo svolgimento della quale è consentito l'uso di un solo cane con funzione di limiere. Tale previsione del PFV, unitamente alle prescrizioni definite nel Decreto di Valutazione di Incidenza, hanno lo scopo specifico di mitigare, anche nelle aree esterne al Sito Natura 2000, l'incidenza derivante dall'uso a fini venatori di cani da caccia, che potenzialmente possono sconfinare nel sito e nella Riserva Naturale.

Il Decreto prescrive infatti il divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani e/o esecuzione di prove cinofile nelle Oasi di Protezione e nelle Zone di Ripopolamento e Cattura ricadenti, del tutto o in parte, nei Siti della Rete Natura 2000 o localizzate entro i 1.000 m dal confine degli stessi, ad esclusione di gare cinofile di livello nazionale o sovranazionale per le quali sia stata acquisita Valutazione di Incidenza positiva. Il Decreto prescrive inoltre:

- il divieto, nel raggio di 100 m dagli appostamenti fissi presenti su tutto il territorio provinciale di impiantare e/o mantenere specie vegetali alloctone;
- l'obbligo di utilizzo di munizioni non contenenti piombo, per i calibri ove tali munizioni siano disponibili, nelle azioni di controllo delle specie problematiche che prevedono lo sparo;
- l'obbligo di sotterrare o smaltire i visceri rimossi degli ungulati abbattuti;

CONSIDERATO che il Parco Agricolo Sud Milano esprime parere positivo, sottolineando tuttavia l'opportunità di escludere l'Allodola dalla lista delle specie oggetto di esercizio venatorio nelle giornate settimanali integrative di caccia in quanto specie in generale declino ed evidenziando anche l'attenzione da porre all'aspetto della dispersione di polvere fine di piombo sui terreni, in quanto questa si trasforma rapidamente in composti reattivi che portano ad alti livelli di contaminazione;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che il Parco Lombardo della Valle del Ticino esprime parere positivo a condizione che:

- siano attuate le misure di mitigazione proposte nello studio d'incidenza, coerenti con le indicazioni del parere dell'ISPRA sui calendari venatori regionale e provinciali per la stagione 2021 – 2022 di ISPRA prot. 18063 del 12.04.2021;
- per la specie Quaglia sia posticipata l'apertura del calendario venatorio a far data dal 15 ottobre e siano inseriti i siti di rete Natura 2000 - ZSC IT2010009 "Sorgenti del Rio Capricciosa", ZSC IT2010011 "Paludi di Arsago", ZSC IT2010010 "Brughiera del Vigano", ZSC IT2010014 "Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate", ZSC IT2080002 "Basso corso e sponde del Ticino", ZSC IT2080014 "Boschi Siro Negri e Moriano" - dei quali il Parco è Ente di Gestione tra quelli sensibili alla pressione venatoria ove la specie è stata riscontrata;
- siano escluse nei siti Natura 2000 l'impiego, nell'ambito della caccia al cinghiale, delle modalità riferite alla caccia in braccata e all'impiego di un numero maggiore di 6 cani per ogni cacciatore o gruppo di cacciatori;

CONSIDERATO che non sono disponibili dettagli circa la migrazione della Quaglia nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, per cui si ritiene sufficientemente cautelativo, alla luce anche del carniere consentito dal calendario riduttivo, prevedere la chiusura del prelievo in tutte le ZSC gestite dal Parco al 31 ottobre. Si evidenzia che nella ZPS, coincidente con il Parco naturale e nelle porzioni di ZSC ricadenti in questo, la caccia non è comunque consentita;

CONSIDERATO che nel Parco Lombardo della Valle del Ticino la caccia collettiva al cinghiale non è comunque consentita poiché, in accordo con la D.G.R. n. 273 del 28 giugno 2018, tutta l'Area protetta è localizzata in zona non idonea al cinghiale dove è possibile esclusivamente la caccia di selezione;

CONSIDERATO che la Comunità Montana Valli del Verbano esprime parere positivo chiedendo che, in considerazione dei potenziali impatti derivanti sulla conservazione dei siti Natura 2000, vengano sottoposti alla procedura di Valutazione di incidenza con le modalità espresse nella D.g.r. XI/4488/2021 i provvedimenti dirigenziali della struttura AFCP riguardanti "l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina" citati nelle Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale



Regione Lombardia

2021/2022 per il territorio di competenza della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Insubria incluso nei confini amministrativi della Province di Como e Varese (allegato 5b alla documentazione pubblicata);

CONSIDERATO che la Comunità Montana Valle Camonica esprime parere positivo con le seguenti prescrizioni:

- estendere alle ZSC gestite dal Parco dell'Adamello il divieto di caccia alla pernice bianca (*Lagopus muta*), alla lepre bianca (*Lepus timidus*), alla coturnice delle alpi (*Alectoris graeca saxatilis*) e al gallo forcello (*Lyrurus tetrix*), divieto già previsto nella ZPS IT2070401 coincidente con il Parco Naturale;
- prevedere la sostituzione, nei Siti della Rete Natura 2000 gestiti dal Parco dell'Adamello, delle tradizionali munizioni di piombo con munizioni monolitiche o soggette a minor frammentazione, composte da altri metalli o leghe non tossici per la catena alimentare (rame, acciaio);
- vietare la caccia collettiva al cinghiale con il metodo della braccata e della battuta nel territorio del Parco Regionale dell'Adamello che ricade nelle cosiddette "aree idonee" individuate con D.g.r. 28 giugno 2018 - n. XI/273, consentendo esclusivamente la caccia di selezione al cinghiale da appostamento o mediante il metodo della girata con cane limiere addestrato;
- estendere il divieto di allenamento e addestramento cani nelle ZSC anche alla seconda metà di luglio e a tutto il mese di agosto;

CONSIDERATO che il prelievo dei Galliformi alpini viene attuato in accordo con le Linee guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia, sottoposte a Valutazione di Incidenza (Decreto n. 14829 del 30 novembre 2020);

CONSIDERATO che in merito alla richiesta di sostituzione delle munizioni contenenti piombo con munizioni atossiche si ritiene sufficientemente cautelativo, per la stagione venatoria 2021-2022, l'obbligo nei siti Natura 2000 di sotterramento delle interiora degli ungulati laddove non siano utilizzate munizioni atossiche o sia previsto il conferimento della intera carcassa oltre all'obbligo, nei siti Natura 2000 di recupero di tutte le prede abbattute ai fini di evitare il rilascio di carcasse con proiettili in piombo;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che l'Ente di Gestione delle Aree protette del Po Piemontese esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni atte ad escludere potenziali impatti sulle specie di interesse conservazionistico, presenti nella ZPS IT1180028 "Fiume Po – tratto vercellese alessandrino":

- sia individuato e rispettato un buffer di 300 m dalla suddetta ZPS;
- all'interno del suddetto buffer, in coerenza con quanto previsto dalle Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, non siano utilizzate munizioni contenenti piombo e siano utilizzati al massimo 4 cani per praticare la braccata;
- all'interno dello stesso buffer sia vietata l'apertura della stagione venatoria in data antecedente al 1° ottobre, ad eccezione della selezione degli ungulati, e sia vietata l'attività venatoria sui terreni parzialmente o totalmente innevati;

CONSIDERATO che un buffer di 300 m, localizzato in parte nel Fiume Po e in parte in area golenale, è di difficile individuazione e attestazione su elementi riconoscibili del territorio; tale buffer ricade comunque in larga parte nella ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina dove l'utilizzo delle munizioni di piombo è vietata nelle aree umide e nei 150 m da queste; tutto il buffer è localizzato in zona non idonea al cinghiale dove è possibile esclusivamente la caccia di selezione alla specie; infine si evidenzia che negli Ambiti Territoriali di Caccia è comunque vietata la caccia su terreno innevato, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

CONSIDERATO che il Parco Regionale Groane esprime parere favorevole condividendo le indicazioni contenute e riportate nel parere di ISPRA, volte a ridurre gli effetti perturbativi residui, quali elementi aggiuntivi alle Misure di Conservazione minime vigenti dei Siti in gestione;

PRESO ATTO che Azienda Faunistico-Venatoria Valbelviso Barbellino, Comune di Caravaggio, Comune di Carbonara di Po, Comune di Galliavola, Comune di Merate, Comune di Ostiglia, Comune di Pomponesco, Comune di Sartirana Lomellina, Comune di Somaglia, Comune di Vobarno, Comunità Montana Alta Valtellina, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Comunità Montana Valchiavenna, Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, Comunità



Regione Lombardia

Montana Valtellina di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Tirano, Consorzio Lago Segrino, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, Parco Naturale Adamello Brenta, Parco Regionale Adda Nord, Parco Regionale del Serio, Parco Regionale Monte Barro, Parco Regionale Montevecchia e della Val Curone, Parco Regionale Oglio Nord, Parco Regionale Orobie Valtellinesi, Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Parco Regionale Spina Verde, Provincia di Como, Provincia di Cremona, Provincia di Lecco, Provincia di Mantova, Provincia di Sondrio, Provincia di Varese, Regione Emilia Romagna, Regione Piemonte, Regione Veneto - Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, Riserva Naturale Torbiere del Sebino, Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Verona, WWF Bosco di Vanzago non hanno espresso il loro parere entro i termini indicati nella nota di richiesta di parere inviata da Regione Lombardia in data 23 giugno 2021 (Prot. n. T1.2021.0055032); nella nota è specificato che in caso di mancata ricezione del parere entro i termini stabiliti, Regione Lombardia provvederà comunque all'espressione di Valutazione di Incidenza;

RICHIAMATI i divieti previsti per tutte le ZPS dal D.M. 17 ottobre 2007 e dalla D.G.R. n. 9275 del 23 aprile 2009:

- effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010;
- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;



Regione Lombardia

- abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

Ulteriori divieti si applicano alle diverse tipologie di ZPS

- ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:
 - divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche:
 - divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

RICHIAMATO inoltre il divieto previsto per tutte le ZSC dal D.M. 17 ottobre 2007 e dalle D.G.R. n. 1029 del 5 dicembre 2013:

- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide e nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e biodiversità individuate dalla D.G.R. n. XI/294 del 28 giugno



Regione Lombardia

2018;

CONSIDERATO che la suddetta Valutazione rientra nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura che prevede tra l'altro, il raggiungimento del Risultato Atteso "Sviluppo di progetti di sensibilizzazione e miglioramento della capacità di gestione dei Siti Natura 2000" (Ter 9.05.211);

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini previsti ai sensi di legge;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1, della L.R. 17 del 04/06/2014;

VISTA la L.R. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'undicesima legislatura;

DECRETA

a) Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, Valutazione di Incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del Calendario Venatorio Regionale 2021-[2021-2022](#) della Regione Lombardia e i correlati documenti tecnici attuativi e propedeutici alla predisposizione degli atti amministrativi relativi a Bergamo, Brescia, Brianza, Città Metropolitana, Insubria (Como e Varese), Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova) ferme restando le seguenti prescrizioni:

1. in tutti i siti della Rete Natura 2000 obbligo di sotterramento delle interiora degli ungulati, laddove non siano utilizzate munizioni atossiche o sia previsto il conferimento della intera carcassa;
2. in tutti i siti della Rete Natura 2000 obbligo di recupero di tutte le prede abbattute ai fini di evitare il rilascio di carcasse con proiettili in piombo;
3. in tutti i siti della Rete Natura 2000 divieto di svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, intese come piste



Regione Lombardia

carrabili anche senza fondo migliorato, come piste forestali o tratturi, fatta eccezione per il raggiungimento delle stazioni di posta per le battute di caccia al cinghiale e/o per il recupero delle carcasse di ungulati abbattuti, nonché ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione;

4. divieto di preapertura della caccia alla Tortora selvatica su tutto il territorio di competenza di Regione Lombardia;
5. divieto di prelievo di Tortora selvatica in tutte le ZPS;
6. divieto di prelievo di Moretta nelle seguenti ZSC:
 - IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
7. il prelievo dei Passeriformi cacciabili su terreno innevato, laddove permesso dalla normativa vigente, è consentito solo da appostamento fisso. È vietato mettere in atto qualunque tipo di azione di alterazione e manomissione dello stato naturale della coltre nevosa, come sgombrare il terreno dalla neve per attirare gli uccelli, in un raggio di 50 metri dai punti di sparo autorizzati. Tale misura si applica in tutte le ZPS e nelle seguenti ZSC:
 - IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - IT2010005 Monte Martica;
 - IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010015 Palude Bruschera;
 - IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
 - IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - IT2010021 Sabbie d'Oro;
 - IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
 - IT2020009 Valle del Dosso;
 - IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - IT2030005 Palude di Brivio;
 - IT2060001 Valtorta e Valmoresca;



Regione Lombardia

- IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- IT2060004 Alta Val di Scalve;
- IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- IT2060007 Valle Asinina;
- IT2060008 Valle Parina;
- IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- IT2060016 Valpredina e Misma;
- IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- IT2070011 Torbiera La Goia;
- IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- IT2070017 Valli di San Antonio;
- IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- IT2070022 Corno della Marogna;
- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- IT2090003 Bosco del Mortone;
- IT2090009 Morta di Bertonico;
- IT2090011 Bosco Valentino;
- IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- IT20A0007 Bosco della Marisca;
- IT20A0015 Bosco Ronchetti;



Regione Lombardia

- IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0020 Gabbioneta;
 - IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
8. in tutte le ZPS localizzate nelle provincie di Brescia, Bergamo e Lecco e nelle ZSC di seguito elencate è possibile prevedere due giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel mese di ottobre e una sola giornata nel mese di novembre. Le ZSC in cui si applica la previsione sono:
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - IT2030005 Palude di Brivio;
 - IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
 - IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
 - IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
 - IT2060004 Alta Val di Scalve;
 - IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
 - IT2060007 Valle Asinina;
 - IT2060008 Valle Parina;
 - IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
 - IT2060016 Valpredina e Misma;
 - IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
 - IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
 - IT2070011 Torbiera La Goia;
 - IT2070012 Torbiere di Val Braone;
 - IT2070017 Valli di San Antonio;
 - IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
 - IT2070022 Corno della Marogna;
 - IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0020 Gabbioneta;



Regione Lombardia

9. divieto di abbattimento di Pavoncella in tutte le ZPS;
10. divieto di abbattimento di Pavoncella in data antecedente al 1° ottobre e chiusura del prelievo venatorio al 20 gennaio nelle seguenti ZSC:
- IT2080005 Garzaia della Rinalda;
 - IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0020 Gabbioneta;
11. in tutte le ZPS e nelle ZSC di seguito indicate dal 01/01 al 20/01 la caccia in forma vagante alle specie: Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia è consentita limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi. Resta consentito il prelievo di volpe e cinghiale in squadra. Le ZSC a cui si applica la prescrizione sono:
- IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - IT2010005 Monte Martica;
 - IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010015 Palude Bruschera;
 - IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
 - IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - IT2010021 Sabbie d'Oro;
 - IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
 - IT2020009 Valle del Dosso;
 - IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - IT2030005 Palude di Brivio;
 - IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
 - IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;



Regione Lombardia

- IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- IT2060007 Valle Asinina;
- IT2060008 Valle Parina;
- IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- IT2060016 Valpredina e Misma;
- IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- IT2070011 Torbiera La Goia;
- IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- IT2070017 Valli di San Antonio;
- IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- IT2070022 Corno della Marogna;
- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- IT2090003 Bosco del Mortone;
- IT2090009 Morta di Bertonico;

12. divieto di abbattimento, in data posteriore al 20 gennaio, in tutte le ZPS classificate, ai sensi della D.G.R. nella tipologia "zone umide" e "ambienti fluviali" delle specie: Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia;

13. nelle ZSC di seguito elencate la caccia alle specie Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia dopo il 20 gennaio e fino alla chiusura della stagione venatoria dovrà essere



Regione Lombardia

consentita solo da appostamento fisso e durante due sole giornate fisse settimanali. Le ZSC a cui si applica la prescrizione sono:

- IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
- IT2010005 Monte Martica;
- IT2010008 Lago di Comabbio;
- IT2010015 Palude Bruschera;
- IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
- IT2010019 Monti della Valcuvia;
- IT2010021 Sabbie d'Oro;
- IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- IT2020009 Valle del Dosso;
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
- IT2030005 Palude di Brivio;
- IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- IT2060007 Valle Asinina;
- IT2060008 Valle Parina;
- IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- IT2060016 Valpredina e Misma;
- IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- IT2070011 Torbiera La Goia;
- IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- IT2070017 Valli di San Antonio;
- IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- IT2070022 Corno della Marogna;
- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;



Regione Lombardia

- IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- IT2090003 Bosco del Mortone;
- IT2090009 Morta di Bertonico;

14. la chiusura della caccia alla Quaglia dovrà avvenire al 31 ottobre 2021 nei siti di seguito indicati:

- IT2010008 Lago di Comabbio;
- IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
- IT2010010 Brughiera del Vigano;
- IT2010011 Paludi di Arsago;
- IT2010012 Brughiera del Dosso;
- IT2010013 Ansa di Castelnovate;
- IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
- IT2050005 Boschi della Fagiana;
- IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- IT2080002 Basso Corso e Sponde del Ticino;
- IT2080013 Garzaia della Cascina Portalupa;
- IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
- IT2080501 Risaie della Lomellina;
- IT20A0001 Morta di Pizzighettone;



Regione Lombardia

- IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- IT20A0007 Bosco della Marisca;
- IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- IT20A0018 Cave Danesi;
- IT20A0020 Gabbioneta;
- IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- IT20A0501 Spinadesco;
- IT20A0503 Isola Maria Luigia;
- IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

15. nei siti di seguito indicate la chiusura della caccia alla Beccaccia dovrà essere prevista al 20 gennaio, subordinando comunque il prelievo venatorio nel mese di gennaio su tutto il territorio di competenza di Regione Lombardia al protocollo "gelo". I siti in cui si applica la prescrizione sono:

- IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
- IT2010019 Monti della Valcuvia;
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
- IT2030005 Palude di Brivio;
- IT2030008 Il Toffo;
- IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- IT2060004 Alta Val di Scalve;
- IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- IT2060007 Valle Asinina;
- IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- IT2060401 Parco Regionale Orobic Bergamasche;
- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- IT2080005 Garzaia della Rinalda;



Regione Lombardia

- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- IT2080501 Risaie della Lomellina;
- IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- IT2090003 Bosco del Mortone;
- IT20A0007 Bosco della Marisca;
- IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- IT20A0018 Cave Danesi;
- IT20A0020 Gabbioneta;
- IT20B0006 Isola Boscone;
- IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

16. divieto di svolgimento di attività di addestramento cani ed esecuzione di gare cinofile per cani di qualunque età prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria nelle ZSC di seguito indicate:

- IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
- IT2010005 Monte Martica;
- IT2010008 Lago di Comabbio;
- IT2010015 Palude Bruschera;
- IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
- IT2010019 Monti della Valcuvia;
- IT2010021 Sabbie d'Oro;
- IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- IT2020009 Valle del Dosso;
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
- IT2030005 Palude di Brivio;
- IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;



Regione Lombardia

- IT2060004 Alta Val di Scalve;
- IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- IT2060007 Valle Asinina;
- IT2060008 Valle Parina;
- IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- IT2060016 Valpredina e Misma;
- IT2070002 Monte Piccolo – Monte Colmo;
- IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- IT2070009 Versanti dell' Avio;
- IT2070010 Piz Olda – Val Malga;
- IT2070011 Torbiera La Goia;
- IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- IT2070014 Lago delle Pile;
- IT2070023 Belvedere – Tri Plane;
- IT2070017 Valli di San Antonio;
- IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- IT2070022 Corno della Marogna;
- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- IT2090003 Bosco del Mortone;
- IT2090009 Morta di Bertonico;
- IT2090011 Bosco Valentino;
- IT20A0001 Morta di Pizzighettone;



Regione Lombardia

- IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- IT20A0007 Bosco della Marisca;
- IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- IT20A0018 Cave Danesi;
- IT20A0020 Gabbioneta;

~~i Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale, gli Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale e i Progetti Pluriennali di Controllo del Cinghiale dovranno essere soggetti a Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 4488/2021.~~

Le prescrizioni sopra riportate non sostituiscono quanto definito nelle misure di conservazione dei siti e non sostituiscono le prescrizioni date nelle Valutazioni di Incidenza dei singoli Piani Faunistico-Venatori provinciali, ma sono da considerarsi aggiuntive.

b) Di provvedere alla trasmissione del presente Decreto alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e agli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 interessati.

c) Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

STEFANO ANTONINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge